

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 7 OTTOBRE 1960

(23^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito » (1158) (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	Pag. 223, 224, 234
CADORNA, <i>relatore</i>	224
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	234
PALERMO	234
« Organici dei sottufficiali dell'Esercito » (1204) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	215, 217, 223
ANGELILLI	219, 221
CADORNA, <i>relatore</i>	216
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	220, 222, 223
PALERMO	219, 220, 221, 222, 223
VERGANI	219, 222

La seduta è aperta alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Jannuzzi, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Scappini, Vallauri, Venu-
do e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Organici dei sottufficiali dell'Esercito »
(1204) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Organici dei sottufficiali dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che, richiesta del parere, la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare in ordine al disegno di legge in esame.

CADORNA, *relatore*. L'organico dei sottufficiali in servizio permanente presso l'Esercito, stabilito dal Tesoro, è di 18.400 unità, così suddivise: 1.500 marescialli maggiori di ruolo speciale con mansioni d'ufficio; 2.500 marescialli maggiori e aiutanti di battaglia, dei quali ultimi circa un centinaio; 3.300 marescialli capi; 3.900 marescialli ordinari e 7.200 sergenti maggiori reclutati dai sergenti di ferma oppure tra quelli raffermati.

Con la medesima legge con cui si stabiliva tale organico, ossia con la legge 24 luglio 1951, n. 971, tuttora vigente, è altresì disposta la apertura dei ruoli, consistente nell'avanzamento ogni quattro anni nei vari gradi di maresciallo e nella promozione dei sergenti maggiori dopo 13 anni di grado anche in soprannumero. Che cosa ne è derivato? Che dall'anno di entrata in vigore della legge n. 971, ossia dal 1951, gli allora sergenti maggiori hanno avuto modo di passare marescialli ordinari, successivamente marescialli capi e quindi marescialli maggiori. E poichè nel contempo vi era impossibilità di reclutare nuovi sottufficiali in servizio permanente (perchè in corrispondenza dei soprannumero, si sono dovute lasciare delle vacanze nel grado iniziale) si ha che oggi la situazione è completamente mutata dal 1951, nel senso che abbiamo un gran numero di marescialli maggiori, mentre, di contro, i sergenti maggiori si sono ridotti a 3.000 unità, e, a loro volta, in notevole quantitativo i sergenti di leva raffermati attendono di essere posti nella posizione di servizio permanente effettivo.

Tutto ciò — come è facile immaginare — porta a notevoli inconvenienti, in primo luogo di ordine morale, rappresentato dal gran numero di giovani, tuttora in attesa, fuori della porta, che gli anziani si decidano ad andarsene, ed inoltre dalla situazione per così

dire prematrimoniale di molti sergenti di leva che attendono di passare di ruolo per ottenere l'assenso al matrimonio, non conseguibile da chi non sia in servizio permanente effettivo. Terzo inconveniente: la mancanza di un afflusso alla base finirà prima o poi per portare a una eliminazione in massa per contemporaneo raggiungimento dei limiti di età.

Per ovviare a tutti questi inconvenienti, per far riassumere l'aspetto di piramide o per lo meno di cilindro a questo « fiasco rovesciato » occorre anzitutto chiudere il ruolo, ossia stabilire che le promozioni possono aver luogo solo quando vi sia vacanza di un ugual numero di posti nel grado superiore. Fermando la continua ascesa ai gradi superiori si potrà ricostituire la base, ristabilendo gradualmente l'organico di 7.200 sergenti maggiori.

Un tale procedimento non può essere evidentemente attuato in un periodo di tempo ridotto, perchè altrimenti si verrebbero a bloccare improvvisamente e completamente tutti gli avanzamenti. Per tale motivo, il disegno di legge in esame stabilisce che la regolamentazione secondo i nuovi organici avvenga a partire dal 1965, riassorbendo i soprannumero esistenti nei marescialli maggiori, per modo che soltanto una novantina di marescialli capi su circa 4.000 non potrà raggiungere il grado di maresciallo maggiore, in quanto un terzo circa degli attuali marescialli capi sarà promosso ugualmente allo scadere dei 4 anni, un altro terzo dopo 5, 5 anni e mezzo di grado, ed un altro terzo dopo 6-6 anni e mezzo.

A parte, quindi, le 90 unità, le quali rappresentano una percentuale esigua, inferiore comunque al tasso di eliminazione che si verifica in tutte le altre carriere, soltanto parte degli attuali marescialli capi subirà un ritardo di carriera di uno o due anni, che è da ritenere accettabile e che risponde, d'altro canto, al superiore interesse di sbloccare la situazione dei sergenti maggiori e dei reclutamenti. Il tutto, inoltre, abbondantemente compensato dalla immissione in carriera di 7.200 giovani, molti dei quali da parecchio tempo in attesa di passare in servizio effettivo e, contemporaneamente, di si-

stemare anche la loro situazione matrimoniale.

Il disegno di legge in discussione cerca altresì di ovviare a una deficienza della vigente legge sullo stato dei sottufficiali, che non si occupò del ruolo dei marescialli maniscalchi e musicanti, per i quali esiste un ruolo a parte, con carriera chiusa, in quanto costoro, partendo dai gradi di caporale o allievo caporale, possono passare sergenti, sergenti maggiori e marescialli solamente verificandosi una effettiva vacanza. Si tratta quindi di una carriera estremamente lenta, come dimostra la esistenza di sergenti maggiori maniscalchi con 20 anni di servizio. Con il provvedimento in esame si ovvia a tale inconveniente, assegnando tali sottufficiali al ruolo comune.

È, peraltro, avvenuto che la Camera dei deputati ha introdotto nel disegno di legge governativo un comma all'articolo 8, in base al quale per i primi quattro anni dall'entrata in vigore della legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore o di maresciallo ordinario. Peraltro al momento in cui i sottufficiali provenienti dai maniscalchi entrano nel ruolo comune, si trovano in una condizione di sfavore rispetto agli altri sottufficiali. D'altro canto si può comprendere il motivo per cui la categoria dei maniscalchi aveva un ruolo a parte: le unità venivano reclutate con criteri particolari, con differenti pretese culturali rispetto agli altri sottufficiali, anche se necessariamente con un maggiore periodo di addestramento.

Occorre, quindi, esaminare con particolare attenzione il problema, cosa che non ho potuto fare come avrei voluto, perchè ho ricevuto in proposito solo ieri — e particolarmente per la questione dei maniscalchi — dei promemoria che mettono a fuoco l'argomento. E noi sappiamo bene per esperienza come si debba andare cauti con le modifiche, in quanto, attuandone una, si scatenano automaticamente le ambizioni di numerose altre categorie che hanno i medesimi problemi di quelle beneficate.

D'altro canto non ritenendo opportuno ritardare ulteriormente l'*iter* di un provve-

dimento che è vivamente atteso e che ha carattere di assoluta urgenza per i motivi tecnici e soprattutto per quelli morali che ho cercato di illustrare, ne propongo la approvazione nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Propongo altresì che contemporaneamente si voti un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a studiare e risolvere a fondo la questione dei sottufficiali maniscalchi, cercando — se possibile — di assicurare loro vantaggi maggiori di carriera rispetto a quelli prospettati dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali risultano dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono sostituiti dai seguenti:

marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia . . .	N.	2.500
marescialli capi	»	3.300
marescialli ordinari	»	3.900
sergenti maggiori	»	7.200

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.500 unità.

La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

(È approvato).

Art. 2.

A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 42 mesi

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

di anzianità di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento.

(È approvato).

Art. 3.

Il ruolo dei sottufficiali maniscalchi, di cui al regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e il ruolo dei sottufficiali musicanti di cui alla legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono soppressi. I sottufficiali appartenenti ai suddetti ruoli sono trasferiti nel ruolo unico delle Armi e servizi dell'Esercito e ad essi si applicano, per l'avanzamento, le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'Esercito.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE

Art. 4.

L'organico dei sergenti maggiori di cui all'articolo 1 sarà raggiunto gradualmente come segue:

5.000 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;

5.800 unità dal 1° luglio 1961;

6.600 unità dal 1° luglio 1962;

7.200 unità dal 1° luglio 1963.

(È approvato).

Art. 5.

I sergenti maggiori che, alla data in entrata in vigore della presente legge, si trovano nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

I sergenti maggiori giudicati non idonei sono trasferiti nella categoria di complemento e collocati in congedo illimitato.

(È approvato).

Art. 6.

I sergenti provenienti dal soppresso ruolo dei sottufficiali musicanti, già in carriera continuativa ai sensi della legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono promossi al grado di sergente maggiore e nominati in servizio permanente effettivo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599. È esclusa la corresponsione di assegni arretrati.

(È approvato).

Art. 7.

I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'articolo 1, saranno riassorbiti utilizzando, in ciascuno dei due gradi predetti, la metà delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire dal 1° gennaio 1965.

(È approvato).

Art. 8.

Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la seguente permanenza minima:

sergente maggiore . . .	8 anni
maresciallo ordinario . . .	4 anni
maresciallo capo	4 anni

In deroga al comma precedente, nei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario.

Il senatore Angelilli e i senatori Vergani, De Luca Luca, Scappini e Palermo hanno presentato un emendamento di identico te-

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

nore, con il quale si propone di aggiungere nel secondo comma dell'articolo, dopo le parole: « 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario », le altre: « oppure al compimento del 21° anno di servizio effettivo ».

ANGELILLI. Ho presentato l'emendamento di cui ha dato lettura l'onorevole Presidente perchè solo in tal modo ritengo che si possa eliminare l'ingiustizia che con il provvedimento in esame si compirebbe a danno dei sottufficiali maniscalchi. Tale categoria di sottufficiali, al pari dei musicanti, proviene da un ruolo a parte che, con il nuovo organico, verrà assorbito dal ruolo unico; tuttavia, mentre per i musicanti si è tenuto conto della particolarità della situazione in cui si trovano, ossia della difficoltà incontrata negli avanzamenti per il loro ristretto e contratto ruolo, e si è pertanto operato con opportune valutazioni retroattive, per i maniscalchi ciò non è stato compiuto, e quindi la categoria, per molte ragioni ricca di benemerienze, rischia di vedersi svantaggiata anzichè agevolata dalle nuove norme.

Mi rivolgo alla comprensione e al senso di equità degli onorevoli colleghi e dell'onorevole rappresentante del Governo perchè vogliano valutare la giustezza della proposta di modificazione fatta e la opportunità di accoglierla, considerando i diritti e i meriti della categoria dei sottufficiali maniscalchi.

VERGANI. Il secondo comma dell'articolo in esame non era incluso nel disegno di legge presentato dal Governo: esso è stato aggiunto dalla Camera dei deputati. Comunque, si tratta di un emendamento che, a ben valutarne la portata, finisce per peggiorare la situazione dei pochi sottufficiali provenienti dai ruoli soppressi.

Si è detto che occorre andare incontro a una categoria ristretta per numero di unità e confinata in un ruolo chiuso, sempre trascurata. Ed effettivamente non è giusto non riconoscere le benemerienze di sottufficiali venuti quasi tutti su dalla gavetta, che hanno sopportato una vita dura per un servizio oscuro, e che, se anche non possono van-

tare, come i sottufficiali di adesso, un grado di cultura elevato, tuttavia hanno un passato di sacrificio e di dedizione che li pone in primo piano nei meriti. Ho avuto occasione di parlare con dei sottufficiali maniscalchi che hanno fatto addirittura la guerra del 1935, qualcuno con 10 anni di servizio fra fronte e prigionia: costituiscono delle figure veramente meritevoli e mi pare che una legge inerente ai sottufficiali non possa essere varata senza che anche i sottufficiali maniscalchi abbiano le loro provvidenze.

È giusto ciò che ha sottolineato il senatore Cadorna, e cioè che vi sono numerosissimi sergenti i quali attendono da anni di entrare in ruolo, e che ciò sarà reso possibile con il provvedimento intorno al quale stiamo discutendo; però non è giusto varare una legge che blocchi la carriera di sottufficiali, che hanno acquisito ampie benemerienze. Occorre altresì tener presente che il danno che si farebbe a quei sottufficiali per i quali si dovesse verificare il blocco della carriera, non si limiterebbe a una mancata promozione, ma si ripercuoterebbe anche in sede di pensione, ovviamente stabilita in base al grado ricoperto.

Per tali motivi, che sono essenzialmente di carattere morale più che economico, noi insistiamo nell'emendamento presentato.

PALERMO. Noi siamo favorevoli al disegno di legge in discussione e siamo tanto favorevoli che abbiamo insistito perchè venisse discusso qui con urgenza, in quanto ci rendiamo conto che si tratta di un provvedimento il quale va incontro alle esigenze legittime e alle richieste umane di una categoria benemerita come quella dei sottufficiali; e per tale motivo daremo voto favorevole al disegno di legge stesso.

Noi peraltro non vorremmo che per il desiderio di andare con sollecitudine incontro alle legittime istanze dei sottufficiali potessimo comunque compiere, sia pure involontariamente, una ingiustizia nei confronti di una modesta categoria, la quale, appunto per la modestia, è stata per lungo tempo trascurata: intendo parlare proprio dei maniscalchi. Se l'emendamento proposto dai senatori De Luca Luca, Vergani, Scappini e

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

da me — e quanto dico valga anche per quello presentato dal senatore Angelilli — venisse approvato, noi verremmo veramente a beneficiare tale modesta categoria, la quale, tra l'altro, vanta dei diritti acquisiti attraverso il regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per cui i sottufficiali maniscalchi avevano la possibilità di raggiungere anche il grado massimo di maresciallo maggiore.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non avevano tale possibilità; potevano raggiungere gli altri gradi, ma non quello di maresciallo maggiore.

P A L E R M O. Ma adesso si corre il rischio di non farli arrivare nemmeno al grado di maresciallo capo! In base al provvedimento in esame, soprattutto in seguito all'aggiunta, da parte della Camera dei deputati, di un comma all'articolo 8, risultando abolito il loro ruolo speciale, musicanti e maniscalchi finiscono nel ruolo comune, e corrono pertanto il rischio di vedersi sopravanzare non soltanto dai pari grado, ma anche dagli attuali sergenti maggiori degli altri servizi. Di fronte, quindi, a una tale possibilità, io penso che noi dovremmo agire animati da un profondo senso di umanità verso una categoria benemerita, modesta e ristretta.

Discutevo del problema, prima della nostra seduta, con il senatore Cadorna, il quale, nella sua lealtà, riconosceva i servizi che quei modesti sottufficiali hanno reso al Paese. In base alle mie esperienze personali, ricordo i grandi servizi che i maniscalchi hanno reso nella prima guerra mondiale, allorché l'artiglieria era tutta ippotrainata; e che cosa hanno fatto anche nell'ultima guerra mondiale, specialmente in Russia! Ricordando tali benemeritenze, penso che noi non possiamo assolutamente disinteressarci del problema dei sottufficiali maniscalchi. Di contro alla necessità di risolvere a fondo il problema dei maniscalchi sta l'urgenza di approvare il disegno di legge in esame. Tuttavia, ritengo che per questo noi non dobbiamo avere motivo di grosse preoccupazioni, in quanto, approvando oggi il provvedimento con le modifiche suggerite, la Camera dei deputati potrà riesaminarlo e approvarlo già

nel corso della prossima settimana, cosicché non si verrebbe a determinare alcun pericoloso ritardo nell'entrata in vigore della legge. Insisto, pertanto, nella proposta di emendamento.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo, anzitutto, sottolineare come il Governo si sia preoccupato di non colpire con una norma drastica, improvvisa e repentina gli interessati. Tale preoccupazione, che ha guidato il Governo, emerge dalla stessa data di entrata in vigore del provvedimento in esame: la efficacia delle nuove norme decorrerà infatti dal 1° gennaio 1965. È dunque evidente che il Governo non ha trascurato alcun dettaglio del delicato problema.

Debbo ora precisare che il provvedimento in discussione riguarda soltanto l'Esercito, perché per i sottufficiali delle altre branche delle Forze armate il problema non si pone, non essendo per essi previsto il progresso di carriera a ruolo aperto, ma tuttora a ruolo chiuso.

Per ciò che concerne le posizioni acquisite, posso assicurare che sono state tutte rispettate in quanto abbiamo compiuto rigorosi calcoli sulla sorte singolare, in molti casi, di ciascun sottufficiale.

Di fatto, per effetto delle norme contenute nel disegno di legge in esame, non raggiungerebbero il grado di maresciallo maggiore soltanto 65 marescialli in tutto l'Esercito; mentre addirittura solamente 7 persone non raggiungerebbero quello di maresciallo capo. Ma si tratta nel contempo di persone che, prima ancora dell'entrata in vigore del provvedimento, verranno comunque automaticamente colpite dalle norme sui limiti di età, indipendentemente dalla approvazione, o meno, dei nuovi organici, e dalla chiusura dei ruoli attualmente aperti. Qui sta il motivo per cui gli onorevoli colleghi della Camera dei deputati si sono persuasi della piena rispondenza del provvedimento e lo hanno approvato.

Tutto ciò per sgomberare il terreno dalla preoccupazione che il Governo non abbia tenuto in conto quelle che potevano essere le esigenze sociali, singole e collettive.

E veniamo ai maniscalchi. Con il provvedimento in esame otterranno dei benefici anche essi, in quanto attualmente fanno parte di un piccolo ruolo — non arrivano alle cento unità — mantenuto in vita nonostante le limitazioni conseguenti al fatto che i quadrupedi sono oramai in numero esiguo, stante le ridottissime esigenze dell'Esercito; ruolo regolato dalla progressione di carriera in ragione della vacanza dei posti, sempre più limitati, ovviamente. E ciò costituisce un danno per gli stessi maniscalchi, per cui l'Amministrazione, preoccupandosi anche del loro caso, ha ritenuto che la migliore soluzione del problema di tali sottufficiali stia nel loro inserimento nel ruolo comune, con possibilità di avanzamento uguali a quelle degli altri colleghi, a prescindere dalla vacanza specifica di posti nell'attuale ristrettissimo ruolo dei maniscalchi.

Ciò premesso, senatore Palermo, il problema che lei imposta e la soluzione che lei propone si identificano con la ricostruzione di carriera per alcuni di questi sottufficiali maniscalchi. Molti di tali sottufficiali erano dei graduati, e sostarono a lungo nella posizione di graduati o perchè avevano piacere di rimanere alle armi, o perchè non si erano ancora posti il problema dell'arruolamento definitivo, o perchè non vi erano possibilità di arruolamento per ristrettezza di mezzi. Ho avuto modo di notare che i più anziani in ruolo, fatta eccezione per coloro i quali hanno raggiunto i gradi di maresciallo, rimontano al 1936, epoca in cui si andava già manifestando la tendenza alla riduzione dei quadrupedi (tanto è vero che quando fui a Pinerolo, alla Scuola comandata proprio dal senatore Cadorna, ci facevano apprendere anche la guida di autoblinda). Tutto ciò comporta che, in virtù del provvedimento in esame, derivi ora per tali sottufficiali una restrizione di carriera e un computo di anzianità diverso da quello finora adottato; ma il tutto nei confronti di un numero limitatissimo di unità, quante possono essere contate sulle dita di una mano.

Pertanto, prego la Commissione di non voler bloccare ulteriormente 3.700 promozioni, di non continuare a bloccare in proposito l'attività della Corte dei conti, che da due anni

e mezzo non registra promozioni in quanto manca la legge che stabilisca in via definitiva l'organico dei sottufficiali, di non bloccare, insomma, un provvedimento legislativo di cui si avverte ovunque l'urgente necessità e di manifestare i propositi a favore dei sottufficiali provenienti dal ruolo dei maniscalchi in un ordine del giorno che inviti il Governo ad esaminare tale problema. Io mi impegno ad adoperarmi presso l'Ufficio legislativo del mio Dicastero affinché si escogiti la migliore soluzione per rivedere la posizione di sottufficiali, il cui numero, ripeto, si può contare sulle dita di una sola mano. Esaminerò, fotograferò la situazione dei singoli interessati, riferirò alla Commissione e vedremo tutti assieme ciò che si potrà fare, ma in altra sede, se nel caso con un apposito disegno di legge. Non fermiamo però il provvedimento di cui ci stiamo occupando, che interessa la causa di quanti aspettano da anni l'ingresso nei ruoli. Io assumo l'impegno di studiare con particolare interesse il problema dei maniscalchi sul quale mi riservo di riferire.

A N G E L I L L I . Ringrazio il rappresentante del Governo per le sue dichiarazioni e per le spiegazioni fornite.

Il senatore Cadorna ha chiaramente illustrato le esigenze della categoria dei sottufficiali maniscalchi e la necessità di riparare alle difficoltà loro frapposte nella carriera, compito che non dovrebbe apparire così difficile, visto che, tra l'altro, non comporta alcun onere finanziario. L'onorevole Sottosegretario ha preso impegno di esaminare il problema e di risolverlo in maniera che anche ai sottufficiali maniscalchi derivi, dal nuovo organico, un vantaggio e non un danno, come invece avrebbero dal provvedimento in discussione.

Pertanto, dato il tenore delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, e la necessità che il provvedimento in discussione divenga sollecitamente operante, ritengo opportuno di non insistere sull'emendamento presentato e penso che possa essere soddisfacente un ordine del giorno di impegno per il Governo alla soluzione del problema dei maniscalchi.

P A L E R M O . Desidero ringraziare lo onorevole Sottosegretario per la risposta così

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

esauriente che ha dato. Il punto su cui l'auto-revolissimo rappresentante del Governo si sofferma è la urgenza del provvedimento; e noi ci rendiamo conto di tale necessità anche perchè il carattere di urgenza del disegno di legge è stata sostenuta anche da noi, insieme con l'esigenza che venisse discusso con il massimo scrupolo. Peraltro io penso che la approvazione di un emendamento quale quello proposto non possa apportare ritardi eccessivi all'iter del disegno di legge; se non avessimo tale fondata convinzione non insisteremmo nell'emendamento. Poichè teniamo conto, infatti, che non siamo all'ultimo giorno dei lavori prima delle ferie in occasione delle consultazioni amministrative, e che se noi approvassimo questo emendamento, che sana una situazione delicata di onesti militari di un ruolo speciale, noi avremmo ugualmente la possibilità, soprattutto attraverso l'opera e il garbo dell'onorevole Sottosegretario — che, come si sarà notato, è così pieno di magia quando espone con tanta serietà, serenità e dolcezza i suoi intendimenti — di varare con la massima rapidità un provvedimento pienamente funzionale. Noi non discutiamo della buona volontà dell'onorevole Sottosegretario, e sarei disposto a essere il primo ad invitare la Commissione ad accettare senz'altro la sua richiesta; però noi non sappiamo quali avvenimenti possano verificarsi dopo le prossime elezioni, quali saranno le possibilità governative che deriveranno dalla nuova situazione, che noi ci auguriamo si venga a instaurare nel Paese. Ed allora, perchè rimandare a un incerto domani una approvazione che possiamo fare senza alcuna difficoltà oggi? Perchè se domani il nostro amico Caiati non dovesse più essere alla Difesa, chi ci garantisce che i suoi sentimenti di oggi saranno condivisi anche dal Sottosegretario che gli dovesse eventualmente succedere? Ecco perchè non posso non ricordare il problema di umanità che investe la questione dei maniscalchi ed insisto perchè venga risolto subito.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rispondo immediatamente al senatore Palermo facendogli notare un presupposto della sua tesi al quale non posso acce-

dere: quello che possano in breve verificarsi fatti nuovi nel senso da lui auspicato, perchè, è evidente che in tal caso la nostra parte politica avrebbe la possibilità di risolvere con la massima rapidità i problemi che le interessano.

P A L E R M O. Ma noi non pensiamo affatto di venire al posto vostro!

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Inoltre vorrei far notare al senatore Palermo che quando si assumono impegni così pubblicamente come in questa sede, sarebbe difficile a chiunque disattendere gli impegni che ha preso. Devo riapprofondire l'argomento per dire al senatore Palermo che il problema è molto più limitato di quanto egli abbia dimostrato di ritenere. Qui non si tratta di tutta la categoria dei maniscalchi che avanzi delle rivendicazioni, bensì di una ristrettissima parte di tale già ristretta categoria: addirittura si tratta di alcuni elementi che si possono contare, come ho già detto prima, sulle dita di una mano. Un problema, quindi, per la cui risoluzione non sono necessari contatti con il Ministero del tesoro, e che è di modesta portata, come quello del resto degli aiutanti di battaglia. Inoltre, occorre tener presente che un emendamento presentato senza alcun preavviso non so quali situazioni possa provocare: evidentemente ho bisogno di studiarne la portata, e siccome non sono in condizione di fotografare le varie situazioni, penso che sia logico ed opportuno darmi il tempo di farlo. Ritournerò poi qui in Commissione con delle idee in proposito; ne discuteremo insieme, se sarà necessario presenteremo un disegno di legge apposito, che potrà essere proposto dal Governo stesso o, se lo si desidera, da qualche onorevole collega.

Ecco perchè, senatore Palermo, la prego di non insistere nell'emendamento presentato: perchè effettivamente il danno sarebbe maggiore del vantaggio che ci si propone di conseguire.

V E R G A N I. Vorrei sapere a quali danni porterebbe l'approvazione dell'emendamento proposto.

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vi è il fatto, innanzitutto, che un emendamento provocherebbe il ritorno del disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro per il parere; e quindi ciò comporterebbe un *iter* assai lungo.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal senatore Angelilli, in sostituzione della proposta di emendamento al secondo comma dell'articolo 8, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione della difesa del Senato della Repubblica, discutendo l'articolo 8 del disegno di legge n. 1204, invita il Governo a riesaminare la posizione di quei sottufficiali maniscalchi che dalla approvazione della presente legge sarebbero danneggiati ».

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

P A L E R M O . Anche a nome dei senatori Vergani e Vallauri, dichiaro di ritirare l'emendamento proposto all'articolo 8, aderendo all'ordine del giorno presentato dal senatore Angelilli.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Angelilli e accettato dal Governo, e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 9.

Il Ministro della difesa è autorizzato, entro i limiti numerici della forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma, a concedere, fino al massimo di cinque, ulteriori rafferme annuali oltre quelle previste dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 10.

Per i sergenti e i sergenti maggiori rimasti in servizio oltre i previsti vincoli di ferma e di rafferma in attesa, rispettivamente, della promozione e della nomina in servizio permanente, il predetto servizio si considera come prestato in prosecuzione di ferma e di rafferma. Per i sergenti maggiori il servizio stesso è considerato valido ai fini del compimento del periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento a maresciallo ordinario.

(È approvato).

Art. 11.

Nell'esercizio finanziario 1960-61 la forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è fissata in 4.000 unità.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito » (1158)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Presidente del Senato, in seguito alla richiesta unanime rivoltagli dalla Commissione, ha dato il suo consenso per il passaggio dalla sede referente alla sede deliberante del disegno di legge n. 1158: « Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito », già deferito all'esame della nostra Commissione.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Comunico che la 5^a Commissione ci ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza, in quanto la copertura della spesa è ben precisata.

Si permette solo di raccomandare che nell'attuazione della spesa di cui al capitolo 249

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

si proceda in modo da assicurare la capienza anche per la spesa del presente disegno di legge senza integrazione del capitolo.

Ciò si osserva in quanto lo stanziamento del 1959-60 fu elevato in questo esercizio di lire 5.450.000 per la necessità di fronteggiare le esigenze portate dal capitolo, alle quali ora si aggiunge quella in esame ».

Prego l'onorevole relatore, senatore Cadorna, di volerci brevemente riassumere la relazione da lui già fatta in sede referente sul provvedimento in esame.

CADORNA, *relatore*. Poche parole occorrono, onorevoli colleghi, come ho avuto prima occasione di dire, per illustrare la necessità dell'approvazione di questo disegno di legge.

Allo stato attuale delle cose, infatti, sono regolarmente in funzione, presso l'Esercito, unicamente i servizi tecnici dell'artiglieria e della motorizzazione. Per poter attuare, peraltro, il riordinamento dell'Esercito seguendo il progresso della tecnica, non possono essere trascurate altre branche tecniche che, oltre quelle attinenti all'artiglieria e alla motorizzazione, risultano di fondamentale ausilio per il funzionamento di un esercito moderno. Da tutto ciò è emersa la necessità di istituire e di inquadrare in maniera organica, attraverso il presente provvedimento, appositi servizi tecnici del genio, delle trasmissioni, chimico-fisico e, infine, geografico.

Non mi rimane, quindi, che concludere raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico-fisico, il servizio tecnico geografico.

Detti servizi tecnici:

presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonchè alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;

provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitoli d'onere e alla elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito;

sovrintendono al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i ruoli degli ufficiali del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico delle trasmissioni, del servizio tecnico chimico-fisico, del servizio tecnico geografico.

Gli organici dei ruoli indicati nel comma precedente sono così composti:

a) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio:

maggiore generale	1
colonnelli	3
tenenti colonnelli, maggiori e capitani	27

b) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

maggior generale	1
colonnelli	3
tenenti colonnelli, maggiori e capitani	27

e) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico:

tenente generale	1
maggiori generali	2
colonnelli	10
tenenti colonnelli, maggiori e capitani	66

d) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geografico:

maggior generale	1
colonnelli	2
tenenti colonnelli, maggiori e capitani	18

(È approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo precedente cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per gli ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli dei servizi dalla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

(È approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2 sono tratti, con il grado di capitano, dai capitani dell'Esercito in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che abbiano superato, anche nel grado di tenente, uno dei seguenti corsi o altro corso tecnico riconosciuto equipollente dal Ministero della difesa:

1) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, il corso biennale superiore tecnico del genio;

2) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, uno dei seguenti corsi biennali: corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa; corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

corso di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

3) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, il corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare;

4) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, il corso biennale di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

Il trasferimento nei servizi tecnici avviene, nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

Il trasferimento dei tenenti è effettuato a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del rispettivo servizio tecnico.

(È approvato).

Art. 5.

Ai corsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a domanda, in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) in possesso di una delle seguenti lauree:

1) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, laurea in ingegneria;

2) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, laurea in ingegneria industriale, elettrotecnica o elettronica;

3) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in ingegneria chimica;

4) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, laurea in ingegneria, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in geografia.

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

Ai corsi di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo precedente sono ammessi, inoltre, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici), non muniti di laurea che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione.

I concorrenti possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti e alle attività del rispettivo servizio tecnico, nonchè la conoscenza di una o più lingue estere.

I tenenti debbono aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento.

I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti, durante la frequenza dei corsi, dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'articolo 52 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

(È approvato).

Art. 7.

Qualora il numero degli ufficiali ammessi ai corsi in applicazione del precedente articolo 5 risulti inferiore ai 4/5 dei posti da conferire, il Ministro della difesa ha facoltà di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo da ammettere ai corsi predetti, ai fini del trasferimento nei ruoli di cui al precedente articolo 2, riservati a ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti alle armi ed ai servizi che:

abbiano ultimato il servizio di prima nomina;

siano in possesso di una delle lauree indicate, per il reclutamento in ciascun servizio, nello stesso articolo 5;

non abbiano superato il 30° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Ai fini del concorso per la nomina a tenente e dell'ammissione ai corsi di cui all'articolo 5, gli ufficiali indicati al comma precedente possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico, attinenti ai compiti ed alle attività del servizio tecnico in cui aspirano essere reclutati, nonchè la conoscenza di una o più lingue estere.

(È approvato).

Art. 8.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria medesima, tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma di appartenenza anche in soprannumero ai relativi organici e sono ammessi a frequentare il corso biennale per il quale il concorso è stato bandito.

I tenenti che abbiano superato il corso sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, continuando ad appartenere all'arma di provenienza e restano in tale posizione sino alla promozione a capitano. Non sono richiesti, per tale promozione, i periodi di comando e i corsi previsti dalla legge di avanzamento per i pari grado di arma.

Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici è lasciato vacante un numero di posti nello organico complessivo dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nei servizi stessi.

Dalla data di promozione al grado di capitano, gli ufficiali predetti sono trasferiti nel servizio tecnico relativo.

Gli ufficiali che non abbiano superato il corso rimangono nell'arma di appartenenza sempre che non chiedano la cessazione dal servizio permanente; le eventuali eccedenze

nell'arma sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni necessarie per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi, per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti negli articoli precedenti e la determinazione delle materie di esame sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 10.

Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente articolo 2 sono estese ai fini dell'avanzamento, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli 11, 12, 14, 15 e 16, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, relative all'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Si osservano, inoltre, per gli ufficiali predetti le altre disposizioni della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, in quanto applicabili.

(È approvato).

Art. 11.

Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'articolo 1 della presente legge sono le seguenti:

Servizio tecnico del genio e servizio tecnico delle trasmissioni:

- maggior generale: capo del servizio;
- colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;
- tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente;

maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarico equipollente.

Servizio tecnico chimico-fisico:

- tenente generale: capo del servizio;
- maggior generale: capo reparto o incarico equipollente;
- colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;
- tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o capo sezione Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente;
- maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto all'Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente.

Servizio tecnico geografico:

- maggior generale: capo del servizio;
- colonnello: capo dell'ufficio studi dello Istituto geografico militare o incarico equipollente;
- tenente colonnello: capo divisione dello Istituto geografico militare o incarico equipollente;
- maggiore e capitano: capo sezione o addetto di sezione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente.

(È approvato).

Art. 12.

Le Commissioni per l'accertamento della idoneità alle cariche di cui all'articolo precedente sono così composte:

a) *Servizio tecnico del genio:*

- un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;
- l'ispettore dell'arma del genio;
- il direttore generale del genio;
- il capo del servizio tecnico del genio.

b) *Servizio tecnico delle trasmissioni:*

- un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

il direttore generale del genio;

un generale di divisione o di brigata, proveniente dall'arma del genio, designato annualmente dal Ministro;

il capo del servizio tecnico delle trasmissioni.

c) *Servizio tecnico chimico-fisico:*

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;

un generale di divisione o di brigata, designato annualmente dal Ministro;

il capo del servizio tecnico chimico-fisico.

d) *Servizio tecnico geografico:*

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;

il direttore dell'Istituto geografico militare;

il capo del servizio tecnico geografico.

Funziona da segretario senza diritto a voto, per ciascuna delle Commissioni indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), un colonnello del rispettivo servizio tecnico.

(È approvato).

Art. 13.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito sono ridotti di 36 capitani e 12 tenenti del Servizio automobilistico e di 8 capitani e 6 tenenti del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti).

(È approvato).

Art. 14.

Le tabelle nn. 1, 4 e 8, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono così modificate:

TABELLA N. 1

Quadro IX. — *Ruolo del Servizio automobilistico.*

In corrispondenza del grado di capitano:

nella colonna 4, la cifra « 316 » è sostituita dalla cifra « 280 »;

nella colonna 6, la cifra « 1/20 » è sostituita dalla cifra « 1/19 ».

In corrispondenza del grado di tenente:

nella colonna 4, la cifra « 260 » è sostituita dalla cifra « 248 ».

Quadro XI. — *Ruolo del Servizio sanitario (Ufficiali chimici-farmacisti).*

Nella colonna 4:

in corrispondenza del grado di capitano, la cifra « 40 » è sostituita dalla cifra « 32 »;

in corrispondenza del grado di tenente, la cifra « 26 » è sostituita dalla cifra « 20 ».

Sono aggiunti, prima delle note, i quadri XVI, XVII, XVIII e XIX, di cui all'allegato numero 1 alla presente legge.

TABELLA N. 4

Sono aggiunti, prima delle note, i quadri IX, X, XI e XII, di cui all'allegato numero 2 alla presente legge.

TABELLA N. 8

Sono inserite, dopo la voce « Servizio tecnico della motorizzazione » le voci di cui allo allegato n. 3 alla presente legge.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano al ruolo del servizio geografico ad esaurimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, sono trasferiti di ufficio nel corrispondente ruolo istituito con l'articolo 2 della presente legge.

Sono parimenti trasferiti, a domanda, nei corrispondenti ruoli istituiti con l'articolo 2 della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente effettivo già appartenenti al disciolto ruolo del servizio tecnico del genio

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e gli ufficiali in servizio permanente effettivo già assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1940, n. 368.

(È approvato).

Art. 16.

La copertura dei posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'articolo 2, dopo i trasferimenti previsti all'articolo precedente, è effettuata — salvo che per i posti di tenente generale e di maggior generale — mediante concorsi per titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispondenti gradi appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giudizio di non idoneità all'avanzamento. Per ciascun servizio è indetto un concorso per la copertura dei posti stabiliti per il grado di colonnello ed un concorso per la copertura dei posti stabiliti, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

Fino a quando non saranno stati nominati, per promozione, il tenente generale ed i maggiori generali dei servizi anzidetti, le funzioni connesse alle cariche relative ai detti gradi saranno affidate a generali rispettivamente di divisione e di brigata appartenenti al ruolo degli ufficiali generali dell'Esercito, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il requisito dell'appartenenza al servizio permanente effettivo deve essere posseduto dall'ufficiale alla data del bando di concorso.

(È approvato).

Art. 17.

Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo 16 sono richiesti i requisiti di cui appresso:

1. — *Per i colonnelli:*

aver compiuto i Corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate,

per il rispettivo servizio tecnico, nel precedente articolo 4;

l'ufficiale può far valere, per il concorso nel ruolo di ciascun servizio, titoli o attività, acquisiti o svolti durante la carriera, attinenti al servizio stesso.

2. — *Per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani:*

a) aver compiuto i Corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate, per il rispettivo servizio tecnico, nel precedente articolo 4;

b) aver frequentato con esito favorevole uno dei seguenti corsi:

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio:

il corso di cultura tecnica superiore per ufficiali del genio presso il Ministero della difesa, oppure il corso superiore tecnico del genio di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2122, oppure un corso di specializzazione annuale ufficialmente istituito presso la facoltà di ingegneria (civile o industriale) delle Università della Repubblica;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

il corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa o il corso biennale di specializzazione elettronica o il corso annuale teorico applicativo nella tecnica radar presso il Consiglio superiore delle ricerche o il corso annuale di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o il corso annuale delle telecomunicazioni presso l'Accademia navale di Livorno o il corso di perfezionamento in elettronica svolto presso i Politecnici di Torino e Milano, l'Università di Bologna e il Centro studi delle microonde di Firenze;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico:

corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geografico:

un corso pratico di topografia, oppure un corso di topografia e cartografia oppure di geodesia presso l'Istituto geografico militare.

L'ufficiale può far valere, per il concorso al ruolo di ciascun servizio, titoli o attività, acquisiti o svolte durante la carriera, attinenti al servizio stesso.

(È approvato).

Art. 18.

La Commissione giudicatrice, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 16, è formata nei modi indicati nell'articolo 12 della presente legge, sostituendosi al capo di ciascun servizio un generale di brigata designato dal Ministro e al segretario un colonnello d'arma.

La Commissione giudica del possesso dei titoli e requisiti richiesti, nonchè dei titoli facoltativi, e procede alla compilazione della graduatoria di merito per ciascun concorso, attribuendo ad ogni concorrente, per il complesso dei titoli, un punto espresso in centesimi, corrispondente alla media dei punti, espressi altresì in centesimi, attribuiti da ciascun membro; è giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente cui sia attribuito un punto medio non inferiore a 70/100. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro della difesa.

(È approvato).

Art. 19.

I vincitori di ciascun concorso, compresi nelle graduatorie compilate per il grado di

colonnello e, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano e approvate con decreto del Ministro della difesa, saranno trasferiti nei corrispondenti gradi del rispettivo servizio tecnico con la anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, osservandosi, se necessario, le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

I colonnelli e i tenenti colonnelli potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianità di grado.

I periodi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella allegato n. 1 alla presente legge non sono richiesti, per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento dell'ufficiale nel rispettivo servizio.

(È approvato).

Art. 20.

Sono soppressi il servizio chimico ed il servizio geografico di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Art. 21.

Alla copertura dell'onere di lire 220 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (7 ottobre 1960)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli allegati, di cui do lettura:

ALLEGATO 1

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

XVI. - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO

Magg. gen. . . .	—	—	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	2 anni di direttore del centro tecnico del genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente.	3	1 ogni 4 anni (g)	tutti
Ten. colonnello .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	27	1 ogni 2 anni (g)	tre il primo anno poi sempre 2
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.			
Capitano	anzianità	—			

XVII. - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI

Magg. gen. . . .	—	—	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente.	3	1 ogni 4 anni (g)	tutti
Ten. col.	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	27	1 ogni 2 anni (g)	tre il primo anno poi sempre 2
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.			
Capitano	anzianità	—			

XVIII. - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO-CHIMICO-FISICO

Ten. gen.	—	—	1	—	—
Magg. gen. . . .	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (g)	tutti

Segue: ALLEGATO 1

1	2	3	4	5	6
Colonnello . . .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento, o incarico equipollente.	10	1 ogni 2 anni (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. col.	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o di capo sezione ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	66	2	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati di tutti i maggiori e capitani in ruolo
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione di stabilimento o di addetto all'ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.			
Capitano	anzianità	—			

XIX. - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO

Magg. gen.	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	2 anni di capo ufficio studi dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente.	2	1 ogni 4 anni (g)	tutti
Ten. col.	scelta	2 anni di capo divisione dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	18	1 ogni 2 anni (g)	3 il primo anno poi sempre 1
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; corso superiore di geodesia.			
Capitano	anzianità	—			

(È approvato).

ALLEGATO 2

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

IX. - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO

Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di 16/20.	—	—	—	Promozione a tenente col. al compimento del 6° anno di grado.
---	---	---	---	---

X. - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI

Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di 16/20.	—	—	—	Promozione a tenente col. al compimento del 6° anno di grado.
---	---	---	---	---

XI. - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO CHIMICO-FISICO

Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di 16/20.	—	—	—	Promozione a tenente col. al compimento del 6° anno di grado.
---	---	---	---	---

XII. - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO

Corso superiore di geodesia. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed aver riportato un punteggio di classifica non inferiore a 16/20.	—	—	—	Promozione a tenente col. al compimento del 6° anno di grado.
---	---	---	---	---

(È approvato).

ALLEGATO 3

1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio tecnico del genio	—	—	1/5	} in ciascun grado 1/19 dell'organico globale dei tre gradi.			—
Servizio tecnico delle trasmissioni	—	—	1/5				—
Servizio tecnico chimico-fisico	—	1/2	1/5				—
Servizio tecnico geografico	—	—	1/5				—

(È approvato).

P A L E R M O . La nostra parte dichiara di votare in favore del disegno di legge in esame; però — e il senatore Cadorna può confermare — noi dobbiamo continuare a elevare la nostra doglianza per il fatto di dover discutere tuttora provvedimenti che si riferiscono alle Forze armate presentati senza che si sia posti nella condizione di valutarne appieno la portata tecnica.

Il senatore Vallauri ha fatto presente oggi che sarebbe nostro desiderio conoscere la struttura del nostro Esercito: io sono pienamente d'accordo con lui. Noi sappiamo che il nostro Esercito possiede un certo numero di divisioni, ma non ne conosciamo l'ordinamento organico.

A questo proposito mi consenta, onorevole Presidente, di non essere d'accordo con lei quando afferma, autorevolissimamente, che purtroppo con l'evolvere dei tempi e della tecnica strategica e delle armi un ordinamento stabile oggi è impossibile. Io penso che l'ordinamento sia invece la base indispensabile su cui fondare ed edificare un Esercito, e, pertanto, invito il Governo ad affrontare questo problema. Io ricordo — e chiedo ancora il sussidio della memoria del senatore Cadorna — che alla fine della passata legislatura fu presentato uno schema di ordinamento dell'Esercito italiano; in quella occasione ci si fece premura per un rapido esame e una sollecita approvazione. Consentitemi di dire che ciò non è funzionale e approvabile, e faccio voti perchè quanto prima l'onorevole Sottosegretario e l'onorevole Ministro vengano ad illustrarci tutto quanto si riferisce alle nostre Forze armate e a dirci che cosa si intende fare per il loro ammodernamento.

Ciò premesso, confermo il voto favorevole al provvedimento in discussione.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io — o chi sarà al posto mio — sono a completa disposizione della Commissione per un esame del problema, quanto meno per fornire tutti gli elementi affinché la Commissione possa trattare da una base chiara i problemi relativi alle Forze armate. Assicuro che se sarò ancora a questo posto farò del mio meglio per fornire alla Commissione un quadro completo del funzionamento delle Forze armate. Tuttavia avevo già pensato di fornire delucidazioni su tale argomento in occasione della discussione di un provvedimento, già presentato al Senato, riguardante la delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e per la revisione delle leggi sul reclutamento. Penso che occasione più adatta di quella per corrispondere al voto espresso dal senatore Palermo non vi possa essere. Se poi la Commissione ha interesse a che un esame di tale situazione sia svolto in seduta a parte, io mi rimetto al parere e al desiderio degli onorevoli senatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari